



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23/12/2019

Deliberazione nr. 67

Oggetto: Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e per la consultazione comunale dello sport.

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore 11.00 e seguenti in Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, e giusta convocazione prot. n. 68669 in data 19/12/2019, si è riunito in seduta straordinaria pubblica ed in 1^a convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza del consigliere UNGARO Vincenzo e con l'assistenza del Segretario Generale Loredana Lattene.

Pres Ass

Pres Ass

Sindaco CIMMINO Gaetano	X	
1) CIMMINO Antonio	X	
2) CUOMO Laura		X
3) D'APICE Emanuele	X	
4) de ANGELIS Massimo		X
5) DE FILIPPO Nicola	X	
6) DE SIMONE Annamaria	X	
7) DI GENNARO Sabrina	X	
8) DI MAIO Barbara	X	
9) DI MARTINO Andrea		X
10) DONNARUMMA Maria C.tta		X
11) ESPOSITO Eutalia		X
12) ESPOSITO Rosa		X

13) FEDERICO Antonio		X
14) GENTILE Salvatore	X	
15) IOVINO Francesco		X
16) MARESCA Vincenza		X
17) MORLINO Giulio	X	
18) NAPPI Francesco		X
19) NASTELLI Giovanni	X	
20) SANTANIELLO Enrico	X	
21) SCALA Antonio	X	
22) SICA Ernesto	X	
23) TITO Catello	X	
24) UNGARO Vincenzo	X	

In complesso N. 15 consiglieri presenti e N. 10 consiglieri assenti

OGGETTO: Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e per la Consulta comunale dello sport.

Premesso che

- questo Comune è proprietario di diversi impianti sportivi, di cui lo stadio comunale a “valenza economica” ed i restanti a “valenza non economica”, dislocati sul territorio che rientrano nel proprio patrimonio indisponibile e che tali impianti e attrezzature in essi contenuti sono destinati ad uso pubblico per la promozione ed attuazione di iniziative ed interventi finalizzati a sostenere la pratica nella città dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo;
- questa Amministrazione, in aderenza alla definizione espressa dalla sent.57/1976 della Corte Costituzionale, *intende lo sport come “un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello stato”* per cui si adopera per sviluppare l'uso delle attrezzature sportive e delle attività ludiche in generale da parte di tutte le fasce delle popolazioni, favorendo quelle più deboli, bambini, adolescenti e anziani, soprattutto nei casi in cui il mercato non è in grado di offrire il servizio sostenendo tutti i costi di gestione;
- gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti direttamente dal Comune o dati in gestione a terzi;
- l'Ente a causa della scarsità di risorse umane ed economiche, nonché della conseguente inevitabile e crescente vetustà degli impianti non può provvedere direttamente alla gestione di tutti gli impianti sportivi comunali in quanto non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie allo scopo;
- l'Ente è dotato di specifico regolamento in materia approvato con deliberazione consiliare n. 135 del 21/10/2003 avente ad oggetto: “Regolamento per uso e gestione degli impianti sportivi comunali”;
- il citato regolamento fa generico riferimento alla disciplina della “concessione amministrativa” sia nel caso di utilizzo temporaneo degli impianti, che nel caso di affidamento della gestione a terzi di impianti a rilevanza economica e non economica indicando, in quest'ultimo caso, ai sensi dell'art.90 della L.289/2002, quali soggetti privilegiati della gestione le Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, enti non commerciali e associazioni sportive senza fini di lucro;
- dalla disciplina normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs.50/2016), attuativa di Direttive Europee in materia, successiva al suddetto regolamento, si evince che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è sottratta alla disciplina delle concessioni e va invece ricondotta alla categoria degli «appalti di servizi», con conseguente estensione della capacità contrattuale a tutti gli operatori economici in grado di contrarre con la pubblica amministrazione senza esclusività e/o preferenzialità discriminante per i soggetti operanti in ambito sportivo quali Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali;



Considerato che l'art. 30 comma 2 del Codice espressamente dispone che "Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici";

Tanto premesso,

Dato atto che, alla luce delle considerazioni suesposte, è intendimento dell'Amministrazione comunale addivenire ad una nuova disciplina per l'affidamento in gestione o in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale che tenga conto del complesso quadro normativo vigente:

- il D. Lgs. 267 /2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione consiliare n. 135 del 21/10/2003;
- l'art. 90, comma 25 della L. 289/2002,
- il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.50/2016;
- la delibera 1300/2016 dell'ANAC;
- la legge 205/2017 (Finanziaria 2018);
- il D.L. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità");

Considerato che è inoltre volontà di questa Amministrazione valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio mediante l'istituzione di un organismo consultivo del Comune, denominato "Consulta comunale per lo sport", che possa essere luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città e contribuire alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione di indirizzo e programmazione;

Considerato, altresì,

che l'Ufficio ha provveduto ad elaborare bozza di regolamento di che trattasi, trasmessa alla Presidenza del Consiglio in data 02/05/2019 con prot. n. 28800;

che tale bozza all'esito dell'esame prima dalla III Commissione Consiliare Politiche Sociali-Sport-Cultura e successivamente della Commissione Statuto e Regolamenti è stata rettificata/integrata secondo le indicazioni dalle stesse fornite

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali provvedendo anche ad istituire e disciplinare la "Consulta comunale per lo sport";

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sulla base del quadro normativo che regola la materia, si propone al Consiglio Comunale:

Di approvare il nuovo regolamento ad oggetto "**Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e per la Consulta comunale dello sport**" (allegato);

Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alle scriventi firmatarie in relazione al presente atto.

Il Funzionario
Dott.ssa Anna Cesarano

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Minucci

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente del Settore SECONDO dott. SSO MINUCCI:

- ✓ a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, **esprime** il seguente parere:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- ✓ Attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.

Castellammare di Stabia, 20/12/2019

IL DIRIGENTE 



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario dott. _____, a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- ✓ in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere:

_____;

- ✓ attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

- ✓ Attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto.

Castellammare di Stabia, _____

IL DIRIGENTE

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Medaglia d'oro al merito civile

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2019

ORE 15:40 LA SEDUTA RIPRENDE

SI PROCEDE ALL'APPELLO.



1)	CIMMINO	GAETANO	PRESENTE
2)	CIMMINO	ANTONIO	PRESENTE
3)	CUOMO	LAURA	ASSENTE
4)	D'APICE	EMANUELE	PRESENTE
5)	de ANGELIS	MASSIMO	ASSENTE
6)	DE FILIPPO	NICOLA	PRESENTE
7)	DE GENNARO	SABRINA	PRESENTE
8)	DE SIMONE	ANNAMARIA	PRESENTE
9)	DI MAIO	BARBARA	PRESENTE
10)	DI MARTINO	ANDREA	ASSENTE
11)	DONNARUMMA	MARIA CONCETTA	ASSENTE
12)	ESPOSITO	EUTALIA	ASSENTE
13)	ESPOSITO	ROSA	ASSENTE
14)	FEDERICO	ANTONIO	ASSENTE
15)	GENTILE	SALVATORE	PRESENTE
16)	IOVINO	FRANCESCO	ASSENTE
17)	MARESCA	VINCENZA	ASSENTE
18)	MORLINO	GIULIO	PRESENTE
19)	NAPPI	FRANCESCO	ASSENTE
20)	NASTELLI	GIOVANNI	PRESENTE
21)	SANTANIELLO	ENRICO	PRESENTE
22)	SCALA	ANTONIO	PRESENTE
23)	SICA	ERNESTO	PRESENTE
24)	TITO	CATELLO	PRESENTE
25)	UNGARO	VINCENZO	PRESENTE

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 10

PRESIDENTE – Con 15 Consiglieri presenti sussiste il numero legale per poter continuare i lavori del Consiglio Comunale. Avevamo interrotto su richiesta del Sindaco per un esame preparatorio ai lavori del Consiglio Comunale sui successivi punti all’Ordine del Giorno.

SINDACO – Presidente, Consiglieri Comunali. Siccome abbiamo interrotto su questi due Regolamenti vorrei intervenire direttamente sui punti.

PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO:

“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT”



SINDACO – Si tratta di un Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e per la consulta comunale dello sport. Questo Comune è proprietario di diversi impianti sportivi, tra cui lo stadio comunale a valenza economica mentre i restanti a valenza non economica, e i restanti dislocati sul territorio del Comune di Castellammare che rappresentano il patrimonio indisponibile del Comune. Questo Regolamento non vuole altro che dare delle indicazioni, secondo legge, sulla gestione e l’uso di questi impianti sportivi. Siccome lo stesso Regolamento è stato oggetto di discussione per diverso tempo e quindi iscritto all’Ordine del Giorno dei lavori della Commissione Statuto, lascerei la parola al Presidente della Commissione per entrare nel merito del provvedimento e anche per capire come si è espressa la Commissione. Grazie.

CONSIGLIERE SICA: Sarò molto breve e approfitto dell’occasione per illustrare entrambi i Regolamenti in modo tale da continuare poi de plano. Per quanto riguarda il Regolamento menzionato dal Sindaco, quello degli impianti sportivi, è un Regolamento che questa città aspettava da tempo perché è corretta ed è giusta una regolamentazione adeguata per l’utilizzo degli impianti sportivi. Ovviamente da Presidente della Commissione devo fare un plauso al Presidente della III Commissione e a tutta la Commissione che ha lavorato in maniera attenta a questo Regolamento che poi l’ha trasmesso alla nostra Commissione per una successiva analisi. Abbiamo avuto vita facile sull’analisi di questo Regolamento perché è stato fatto un ottimo lavoro in III Commissione, abbiamo solo portato delle piccolissime modifiche, per esempio, in relazione alla questione dell’impegno della pulizia delle strutture che vengono utilizzate, impegno che deve assumere in maniera puntuale ogni concessionario del momento anche se in una giornata ci sono più concessionari, ognuno alla fine dopo l’utilizzo dovrà ripulire il luogo in modo tale da non apportare delle spese aggiuntive al Comune. Poi una piccola postilla tecnica dove gli orari di fruibilità delle strutture dovranno essere indicati dall’ufficio sport e non dall’ufficio tecnico al quale ufficio tecnico restano però tutte le altre competenze così come da Regolamento. Piccola postilla anche su quella che è la seconda parte di questo Regolamento quindi, di questa consulta comunale dello sport che viene creata, è uno strumento per dare il giusto riconoscimento a coloro che nella nostra città hanno illustrato la bandiera stabiese con importanti prestazioni sportive quindi, hanno avuto riconoscimento importanti in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo. Proprio come, per esempio, è successo pochi giorni fa al nostro caro Ciccio Esposito per i riconoscimenti che ha avuto. È un luogo dove si potrà finalmente creare una struttura per dare non solo lustro a personaggi che hanno dato ancora più importanza alla nostra città ma, soprattutto per cercare un luogo di confronto su temi sportivi di cui la nostra città è ricca di primati in ambito sportivo, il canottaggio, il calcio, la Juve Stabia passando per tanti altri sport di vario genere, soprattutto sport olimpici. Questa è una piccola presentazione a chiosa di quello che è questo importante Regolamento per gli impianti sportivi

comunali e per la consulta comunale dello sport. Ne approfitto, come ho anticipato, di fare un intervento unico in modo tale da procedere de plano successivamente, così come richiesto dal Sindaco, per quanto riguarda il Regolamento dei servizi della Polizia Municipale resi a terzi. Per quanto riguarda questo Regolamento anche qua è frutto di un lunghissimo lavoro effettuato sia dagli uffici che dalla Commissione, un confronto continuo che si è portato avanti per diverse settimane. Premetto che c'è stato un lavoro lungo perché si è voluto fare un lavoro fatto bene ma soprattutto condiviso tra maggioranza e opposizione perché, come dico sempre, quando parliamo di Regolamenti in generale stiamo parlando sempre delle regole del gioco che devono essere condivise da tutti e quindi non con una visione di parte ma, una visione d'insieme di quello che deve essere la nostra città e di quello che deve essere il funzionamento di tutti gli strumenti della nostra città. Questo Regolamento va in questa direzione, è importante riflettere che l'utilità di questo Regolamento sta nel fatto di poter utilizzare e massimizzare l'impegno delle forze della nostra Polizia Municipale.

Quindi, permettere da una parte ai cittadini di usufruire di un servizio in più tramite l'utilizzo della Polizia Municipale nei confronti di eventi privati che a loro volta però effettueranno un pagamento quindi, finanzieranno questo servizio, dall'altra parte cercare di aumentare le unità di forze di Polizia Municipale presenti durante determinati orari in città. Questo tiene presente di una serie di variabili perché ovviamente non bisogna creare l'assunto che ora chiunque voglia fare un evento debba pagare la Polizia Municipale, è giusto che, per esempio, come accade per la Cavese chi usufruisce di un servizio importante contribuisca anche al Comune di Castellammare, legasse il Comune di Castellammare all'organizzazione della Polizia Municipale di Castellammare tramite il pagamento del servizio che gli viene reso, in questo caso noi abbiamo avuto difficoltà in questi mesi, ed è sotto gli occhi di tutti, il fatto che gran parte della Polizia Municipale, a spese del Comune di Castellammare, veniva utilizzato per le partite della Cavese e si lasciavano scoperte altre parti della città. Comunque con questo Regolamento riusciamo a coprire tutte quelle che sono le esigenze sia come queste nei confronti della Cavese sia le esigenze primarie che sono quelle della nostra città. Dall'altra parte riflettiamo sul fatto che è ovvio che non bisogna vessare tutti coloro che vogliono organizzare degli eventi infatti nel Regolamento ci sono anche elencati coloro che potranno avere un'esenzione dal pagamento di questo servizio. Per esempio parliamo di coloro che fanno eventi benefici, politici. Nelle modifiche abbiamo puntato l'attenzione su coloro che fanno spettacoli amatoriali perché è vero che i professionisti, abbiamo sottolineato che per esempio fanno spettacoli musicali amatoriali, dovranno pagare per l'organizzazione dell'evento la Polizia Municipale in maniera privata ma è anche giusto aiutare e incrementare quello che è lo spettacolo amatoriale, l'arte amatoriale in modo da non vessare quei cittadini, quegli artisti emergenti che andrebbero in difficoltà nei confronti di un certo tipo di obbligo davanti al quale si troverebbero. Finisco con questa carrellata di puntualizzazioni sul Regolamento, tra le varie aggiunte che sono state fatte al Regolamento c'è il principio di rotazione per quanto riguarda l'utilizzo di coloro che verranno impiegati come comunità di Polizia Municipale. È giusto che si crei un senso di rotazione fra le varie unità di Polizia Municipale in modo tale che tutti coloro che vogliono effettuare questo servizio, aderire a quello che è un servizio possano farlo tranquillamente. Sono stato veloce nell'esposizione per non essere lungo perché è un lavoro veramente approfondito che abbiamo fatto che sicuramente avrebbe bisogno di un'esposizione maggiore però, concludo qui. Grazie.

PRESIDENTE – Permettetemi di prendere spunto da alcuni riferimenti che ha fatto il Consigliere Sica, non ultimo l'istituzione della consulta dello sport che è un elemento di grande democraticità quindi, elemento precursore per lo sport. Parlando di sport non mi sottraggo assolutamente all'onore che ho di avere, quale collaboratore nella Presidenza del Consiglio, il pluricampione Francesco Esposito

al quale tributerei un grosso applauso per i meriti sportivi e per il blasone che ogni giorno riesce a portare alla nostra amata città. Grazie ancora Ciccio.

Se non ci sono altri interventi chiudiamo la fase della discussione e apriamo la fase delle dichiarazioni di voto.

Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione per appello nominale.

SI PROCEDE ALL'APPELLO PER LA VOTAZIONE

1)	CIMMINO	GAETANO	SI
2)	CIMMINO	ANTONIO	SI
3)	CUOMO	LAURA	ASSENTE
4)	D'APICE	EMANUELE	SI
5)	de ANGELIS	MASSIMO	ASSENTE
6)	DE FILIPPO	NICOLA	SI
7)	DE GENNARO	SABRINA	SI
8)	DE SIMONE	ANNAMARIA	SI
9)	DI MAIO	BARBARA	SI
10)	DI MARTINO	ANDREA	ASSENTE
11)	DONNARUMMA	MARIA CONCETTA	ASSENTE
12)	ESPOSITO	EUTALIA	ASSENTE
13)	ESPOSITO	ROSA	ASSENTE
14)	FEDERICO	ANTONIO	ASSENTE
15)	GENTILE	SALVATORE	SI
16)	IOVINO	FRANCESCO	ASSENTE
17)	MARESCA	VINCENZA	ASSENTE
18)	MORLINO	GIULIO	SI
19)	NAPPI	FRANCESCO	ASSENTE
20)	NASTELLI	GIOVANNI	SI
21)	SANTANIELLO	ENRICO	SI
22)	SCALA	ANTONIO	SI
23)	SICA	ERNESTO	SI
24)	TITO	CATELLO	SI
25)	UNGARO	VINCENZO	SI

PRESIDENTE – con 15 voti favorevoli, all'unanimità dei presenti il provvedimento è approvato.

Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 15.

All'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 267 /2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione consiliare n. 135 del 21110/2003;
- il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.50/2016;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267 /00 introdotto con D.L n. 174/2012, convertito in L. 213/2012 attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

Condivisa e fatta propria la relazione/proposta innanzi formulata dal Sindaco;

Ravvisata la necessità di procedere in merito.


Con 15 voti favorevoli (Cimmino Gaetano, Cimmino Antonio, D'Apice Emanuele, De Filippo Nicola, De Simone Annamaria, Di Gennaro Sabrina, Di Maio Barbara, Gentile Salvatore, Morlino Giulio, Nastelli Giovanni, Santaniello Enrico, Scala Antonio, Sica Ernesto, Tito Catello, Ungaro Vincenzo) all'unanimità, espressi per appello nominale dei presenti

DELIBERA

- Di approvare il nuovo regolamento ad oggetto "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e per la Consulta comunale dello sport" (allegato);
- Di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.

Con successiva, separata e medesima votazione, espressa per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA
CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a few cursive letters.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a few cursive letters.

INDICE

TITOLO I – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI..... 2

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2

ART. 1 OGGETTO..... 2

ART. 2 FINALITÀ..... 2

ART. 3 ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CLASSIFICAZIONE..... 2

ART. 4 FORME DI GESTIONE 3

CAPO II – GESTIONE DIRETTA - AFFIDAMENTI IN USO TEMPORANEO..... 3

ART. 5 AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI 3

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO 3

ART. 7 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO TEMPORANEO 4

ART. 8 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO..... 5

ART. 9 AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI PER USI NON SPORTIVI 6

CAPO III – GESTIONE INDIRETTA - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI..... 6

ART. 10 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA..... 6

ART. 11 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA 7

ART. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE 8

CAPO IV – TARIFFE E COMPETENZE..... 8

ART. 13 TARIFFE..... 8

ART. 14 COMPETENZE 9

TITOLO II – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT 10

ART. 15 OBIETTIVI..... 10

ART. 16 FINALITÀ..... 10

ART. 17 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA..... 10

ART. 18 CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA..... 11

ART. 19 SEDUTE DELLA CONSULTA..... 11

ART. 20 FUNZIONI DI SEGRETERIA..... 12

ART. 21 INCOMPATIBILITA'..... 12

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 12

ART. 22 NORME FINALI E TRANSITORIE 12

TITOLO I – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

- 1) Il Comune di Castellammare di Stabia riconosce la funzione sociale dello Sport per la tutela della salute dei cittadini, lo sviluppo della vita di relazione ed il rafforzamento dell'integrazione sociale.
- 2) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme e modalità di affidamento, gestione ed utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Castellammare di Stabia e di quelli acquisiti in uso da Enti o da terzi.

ART. 2 FINALITÀ

- 1) La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi:
 - a. concorrere alla promozione e al potenziamento dell'attività sportiva, aggregativa, ricreativa e sociale di interesse pubblico;
 - b. valorizzare le forme associative, ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio;
 - c. realizzare, in adesione al principio di sussidiarietà, una gestione partecipata dei servizi di natura sociale;
 - d. conseguire una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico del Comune e, ove possibile, maggiori entrate per le casse comunali derivanti dalla valorizzazione economica degli immobili a servizio dell'attività sportiva;
- 2) Gli impianti sportivi sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività tramite l'uso pubblico.
- 3) Sono considerate di interesse generale:
 - a. l'attività sportiva destinata alle scuole;
 - b. l'attività sportiva, di carattere educativo e formativo, destinata a preadolescenti ed adolescenti;
 - c. l'attività motoria a favore degli anziani e dei disabili;
 - d. l'attività agonistica di campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI;
 - e. l'attività ricreativa, aggregativa e socializzante destinata alla Cittadinanza.

ART. 3 ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CLASSIFICAZIONE

- 1) Ai fini del presente Regolamento deve intendersi per:
 - a. "impianto privo di rilevanza economica", quello che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione non è in grado potenzialmente di produrre utili ovvero produce proventi e/o utili interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o per l'acquisto di attrezzature o per lo svolgimento di attività esclusive dell'impianto non rimanendo nella disponibilità del gestore;
 - b. "impianto a rilevanza economica", quello potenzialmente in grado di produrre utili per la gestione oltre che proventi per il Comune.
- 2) Gli impianti sportivi comunali sono:
 - a. Stadio Comunale "Romeo Menti" - Impianto a rilevanza economica;
 - b. Tendostruttura di Viale Puglia - Impianto non a rilevanza economica;

- c. Palestre scolastiche - Impianto non a rilevanza economica.

ART. 4 FORME DI GESTIONE

- 1) Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a. direttamente da parte del Comune;
 - b. in forma indiretta mediante affidamento in gestione a terzi.


CAPO II – GESTIONE DIRETTA - AFFIDAMENTI IN USO TEMPORANEO.

ART. 5 AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DI IMPIANTI SPORTIVI

- 1) Quando gestiti in forma diretta tutti gli oneri inerenti la custodia, la conservazione e la manutenzione degli impianti sportivi, attrezzature ed arredi nonché le retribuzioni relative al personale adibito al servizio sono a carico del Comune. La gestione diretta di impianti sportivi si qualifica come affidamento di servizio pubblico a domanda individuale. L'utilizzazione degli impianti sportivi da parte di terzi è subordinata all'affidamento in uso temporaneo da parte del Comune con durata, di norma, coincidente con la stagione sportiva.
- 2) Gli impianti sportivi nei limiti delle disponibilità possono essere affidati in uso a soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta.
- 3) Gli impianti sportivi possono essere affidati in uso, in via preferenziale purché in ossequio alle norme di legge, a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate per lo svolgimento di allenamenti, campionati, gare, tornei e manifestazioni.
- 4) Il temporaneo affidamento delle palestre annesse agli edifici scolastici in orario extra scolastico è disposto dal Comune previo assenso dei consigli di istituto.
- 5) Possono essere oggetto di affidamento esclusivamente gli impianti dotati di certificazione di agibilità rilasciata dall'Ufficio Tecnico ai sensi delle norme vigenti.

Art. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DI TIPO NON OCCASIONALE DI IMPIANTI PER USI SPORTIVI

- 1) La procedura per l'affidamento in uso temporaneo di tipo non occasionale per la pratica di attività sportive, di norma coincidente con la stagione sportiva, prevede che i soggetti interessati ad utilizzare gli impianti sportivi comunali presentino istanza al Comune, salvo diversa disposizione, entro il 30 giugno di ciascun anno. Le domande presentate oltre i termini, saranno vagliate ed accolte salvo disponibilità.
- 2) L'istanza dovrà contenere, almeno:
 - a. Intestazione del soggetto richiedente;
 - b. Attestazione di affiliazione al CONI o attestazione di affiliazione ad Ente nazionale di promozione sportiva riconosciuta dal CONI;
 - c. Il tipo di attività svolta;
 - d. La partecipazione, nell'a.s. precedente, a campionati con indicazione del livello;
 - e. Il numero degli iscritti degli ultimi 3 anni distinti per attività di tipo formativo ed attività di tipo agonistico;



- f. Strutture pubbliche utilizzate l'anno precedente;
 - g. Eventuale utilizzo di impianti sportivi di proprietà o in gestione. In tal caso dovrà essere comprovata l'insufficienza delle strutture già in utilizzo la cui valutazione spetta al Comune;
 - h. Eventuali richieste di utilizzo di altre strutture pubbliche. Dovrà essere indicata la struttura, il numero di giorni e il numero di ore richieste;
 - i. Indicazione dell'eventuale quota di partecipazione richiesta agli iscritti.
- 3) L'Ufficio Sport si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'assegnazione degli spazi.
- 4) Le istanze sono vagliate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:
- a. società sportiva, operante da almeno 3 anni nel Comune, avente il maggior numero di iscritti con tesseramento annuale nei settori giovanili che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - b. società sportiva, operante nel Comune, che partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - c. società sportiva, operante nel Comune, che esercita in maniera continuativa attività sportiva rivolta a disabili, anziani, soggetti meno abbienti e partecipa a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- 5) Le attività a favore di disabili, anziani e soggetti meno abbienti costituiscono comunque criterio valorizzabile per l'affidamento.
- 6) Le richieste di utilizzazione pervenute successivamente alla data di scadenza fissata sono esaudibili solo per spazi ed orari ancora disponibili una volta accolte le domande pervenute nei termini.
- 7) Sulla base dei criteri indicati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale viene redatta una graduatoria per ciascuno degli impianti sportivi; per le palestre scolastiche la graduatoria è unica. Lo stadio comunale è assegnato con priorità alla squadra di calcio cittadina sia per gli allenamenti che per le gare. La tendostruttura e le palestre sono assegnate con priorità agli Istituti scolastici cittadini che ne sono privi.
Entro il 15 settembre di ciascun anno viene predisposto il piano annuale di utilizzo degli impianti sportivi rilasciando i relativi provvedimenti di affidamento.
- 8) Nell'atto di affidamento in uso, il responsabile dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:
- a. consentire, per quanto possibile, lo svolgimento nel medesimo impianto delle attività di allenamento ed agonistiche;
 - b. dare la precedenza, nel caso di concomitanza di gare nello stesso impianto e negli stessi orari, alle società che svolgono attività agonistica a livello superiore;
 - c. affidare, di norma, gli impianti sportivi dal lunedì al venerdì per attività di allenamento mentre il sabato, la domenica e i festivi per lo svolgimento di gare di campionato, tornei o manifestazioni particolari;
 - d. di consentire, per quanto possibile, al termine della stagione sportiva la prosecuzione delle attività sino alla individuazione dei nuovi orari di utilizzo.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO TEMPORANEO

- 1) L'affidatario, a pena di decadenza dell'affidamento è tenuto a:

- a. rispettare tassativamente i giorni e gli orari di utilizzo degli impianti sportivi indicati nell'autorizzazione;
- b. svolgere esclusivamente e direttamente, l'attività indicata nell'autorizzazione;
- c. rispondere di eventuali infortuni a persone e danni a cose che dovessero verificarsi negli orari di utilizzo degli impianti sportivi sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- d. stipulare idonea polizza RC con validità per l'intero periodo di utilizzazione dell'impianto sportivo assegnato;
- e. segnalare eventuali danni causati alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e a quanto depositato all'interno o all'esterno degli stessi;
- f. non sub-concedere, in tutto o in parte, l'impianto negli orari autorizzati;
- g. risarcire gli eventuali danni cagionati (i danni non imputabili con certezza ad uno specifico concessionario sono suddivisi in parti uguali tra tutti i fruitori dell'impianto);
- h. individuare un responsabile per il presidio dell'impianto durante l'orario concesso;
- i. verificare, durante l'orario assegnato, il rispetto da parte degli utenti di norme di comportamento consone ai luoghi ed all'esecuzione delle attività autorizzate;
- j. non consegnare le chiavi dell'impianto a terzi non autorizzati;
- k. richiedere alle Federazioni sportive la validazione della struttura e dei campi per l'iscrizione ai campionati di categoria;
- l. Premesso che lo stesso ente scolastico alla fine della giornata lavorativa deve provvedere alla pulizia della palestra e dei servizi igienici attigui, le società sportive affidatarie degli impianti devono provvedere, alla fine del proprio turno, alla pulizia delle strutture e dei servizi igienici utilizzati. In linea generica, tutte le società che utilizzano gli impianti sportivi comunali devono provvedere alla pulizia degli stessi.

ART. 8 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO

- 1) L'affidatario può rinunciare all'uso dell'impianto sportivo facendo pervenire all'Ufficio Sport, almeno 15 giorni prima della cessazione dell'utilizzo, idonea comunicazione. Rinunce verbali o posticipate rispetto alla cessazione dell'utilizzo non sono considerate efficaci. Gli spazi ed orari resisi liberi a seguito della rinuncia sono concessi, prioritariamente, a soggetti rimasti privi di assegnazione per mancanza di disponibilità.
- 2) L'utilizzazione degli impianti sportivi può essere sospesa, temporaneamente o definitivamente, dal Comune per le seguenti motivazioni:
 - a. svolgimento di manifestazioni di interesse comunale;
 - b. interventi di manutenzione sulle strutture;
 - c. avversità atmosferiche;
 - d. forza maggiore;
 - e. pubblica utilità.
- 3) Nei casi sopra elencati nulla è dovuto, da parte del Comune, al fruitore dell'impianto, neanche a titolo risarcitorio.
- 4) Salvo che per gli eventi imprevedibili ed eccezionali, la comunicazione della sospensione deve essere trasmessa all'affidatario con almeno 10 giorni di preavviso.
- 5) Nel caso di riscontrate gravi violazioni al presente Regolamento, ovvero per effetto del mancato versamento delle tariffe poste a carico degli utilizzatori, può essere disposta la revoca della concessione in uso. Oltre alla revoca, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di versare il dovuto oltre all'eventuale risarcimento del danno. La revoca può essere disposta,

oltre che in tali ipotesi, nel caso di intervenuti motivi di pubblico interesse senza che ciò costituisca causa di risarcimento a carico del concedente.

ART. 9 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN USO TEMPORANEO DI TIPO OCCASIONALE DI IMPIANTI SPORTIVI PER USI SPORTIVI E NON SPORTIVI

- 1) Gli impianti sportivi possono essere affidati, compatibilmente con l'attività sportiva programmata, in uso temporaneo di tipo occasionale per lo svolgimento di manifestazioni sportive e non sportive quali riunioni, convegni, compresi concerti e spettacoli. In questi casi la procedura di assegnazione prevede che le relative istanze siano inoltrate al protocollo generale dell'Ente almeno 30 giorni prima dell'evento. Per le attività non sportive occorre verificare preventivamente la compatibilità delle stesse con le linee di mandato dell'Amministrazione comunale e acquisire il parere di cui all'art.14 comma 4.

CAPO III – GESTIONE INDIRETTA - AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI

ART. 10 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- 1) L'affidamento in gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica si qualifica come appalto di servizi.
- 2) Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono affidati in gestione mediante procedura di evidenza pubblica in forma semplificata, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.140-142-143 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, quali norme di legge vigenti in materia di contratti per l'affidamento di servizi che sono da considerarsi automaticamente sostituite da eventuali sopravvenute normative di settore.
- 3) La durata dell'affidamento non può avere durata superiore ad anni 5 (cinque).
- 4) Viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prevedere una durata maggiore di anni 5 (cinque), e comunque fino ad un massimo di anni 15 (quindici), nel caso in cui l'affidatario, a proprio totale carico, assuma l'onere di valorizzare l'impianto sportivo con opere di natura anche straordinaria, con migliorie e con ristrutturazioni il cui importo complessivo di spesa non deve essere inferiore al 15% (quindici per cento) del valore dell'impianto sportivo stesso. Tali attività di valorizzazione devono essere espressamente autorizzate dell'Amministrazione Comunale.
- 5) La procedura di evidenza pubblica è aperta a generici operatori economici di servizi, ma può, per particolari e peculiari motivazioni oggettive ai sensi degli artt.142 e 143 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, essere limitata a soggetti impegnati nello sport, quali:
 - a. società e associazioni sportive dilettantistiche,
 - b. enti di promozione sportiva,
 - c. discipline sportive associate
 - d. Federazioni sportive nazionali,
 - e. consorzi, gruppi e associazioni fra i precedenti soggetti.
- 6) In caso di limitazione a soggetti impegnati nello sport dovranno comunque essere valutati:
 - a. l'eventuale esperienza nella gestione della struttura interessata o altre similari;
 - b. il rapporto dell'attività svolta con il territorio comunale;

- c. l'esperienza nel settore di attività sportiva giovanile (anni di attività; numero di iscritti; ecc.);
 - d. la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - e. la disponibilità nella programmazione dell'utilizzo dell'impianto condiviso con altre realtà sportive/ricreative/sociali;
 - f. la proposta progettuale di utilizzo dell'impianto;
 - g. la convenienza economica dell'offerta.
- 7) In caso di limitazione nella partecipazione a soggetti impegnati nello sport la gestione non può superare la durata di 3 anni, ai sensi dell'art.143 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50.
 - 8) Al fine di garantire la massima partecipazione degli interessati alla vita sociale del territorio, in presenza di più richiedenti la gestione non può essere affidata a società sportive che – singolarmente o tra loro aggregate – già gestiscono altri impianti sportivi comunali.
 - 9) L'affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica avviene, di norma, a titolo oneroso per il Comune con previsione di un prezzo che può essere compensato con l'acquisizione degli introiti da parte del gestore. I costi per utenze e manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune.
 - 10) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

ART. 11 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

- 1) L'affidamento in gestione di impianti sportivi a rilevanza economica si qualifica come concessione di servizi.
- 2) Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono affidati, ove non gestiti direttamente dal Comune, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 164 e seguenti del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili) quali norme di legge vigenti in materia di contratti/concessioni pubbliche che sono da considerarsi automaticamente sostituite da eventuali sopravvenute normative di settore.
- 3) In tali casi la concessione deve espressamente prevedere:
 - a. la durata dell'affidamento, fino ad un massimo di anni 10 (dieci);
 - b. l'obbligo di soddisfare tutte le domande di utilizzo delle società richiedenti, con precedenza per le società operanti sul territorio comunale;
 - c. gli oneri a carico del concessionario (di norma: utenze; ordinaria manutenzione; custodia, pulizie, straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici);
 - d. l'obbligo del gestore di applicare tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
 - e. le modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
 - f. le modalità di recesso;
 - g. il canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
 - h. le clausole di fruibilità da parte degli istituti scolastici;
 - i. la riserva per attività sportive e sociali organizzate, promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - j. l'obbligo a carico del concessionario di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la RCT ed eventuali altre a copertura di danni alle strutture.
- 4) La durata della gestione/concessione può essere "straordinaria" per un periodo superiore a 10 anni e per un massimo di 15 anni esclusivamente nel caso in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:




- a. la concessione di servizi preveda investimenti economici del concessionario sull'impianto sportivo per interventi di manutenzione straordinaria e/o di nuova realizzazione;
 - b. il piano economico finanziario presentato dal concessionario evidenzi, in maniera inequivocabile, la necessità, al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati, di prolungare la gestione oltre i 10 anni;
 - c. i beni oggetto di nuovo intervento risultino al novero del patrimonio comunale fin dagli atti autorizzativi.
- 5) I criteri per la valutazione dell'offerta per la concessione del servizio, sono stabiliti nella singola procedura, nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, secondo quanto indicato dai richiamati artt. 164 e seguenti del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché dalla L. R. n.18 del 25.11.2013 in particolare agli artt. 20 e 21.
- 6) Il Comune ha riserva di individuare eventuali ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, in relazione a specificità tecniche/gestionali oggettive della singola procedura.
- 7) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

ART. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

- 1) Le concessioni di gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica sono revocate dal Comune quando:
 - a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b. la manutenzione e gli interventi di messa in sicurezza non siano effettuati secondo i programmi e le specifiche tecniche prescritte dal competente Ufficio Tecnico comunale in modo da pregiudicare la conservazione degli impianti sportivi;
 - c. il pagamento del canone concessorio sia effettuato con ritardo superiore a tre mensilità;
 - d. negli altri casi previsti dall'atto di concessione.

CAPO IV – TARIFFE E COMPETENZE

ART. 13 TARIFFE

- 1) L'uso degli impianti sportivi comunali è subordinato al pagamento, da parte dei richiedenti, di tariffe predeterminate e aggiornate da parte del Comune con le modalità ed i tempi di corresponsione indicati nell'atto di affidamento.
- 2) Le tariffe possono essere di due tipi:
 - a. forfettarie (ad esempio per singole iniziative quali gare, tornei, manifestazioni);
 - b. orarie (ad esempio per l'attività di allenamento).
- 3) Il pagamento delle tariffe è sempre regolato in forma anticipata. Eventuali inutilizzi saltuari per cause dell'utilizzatore non saranno rimborsati.
- 4) Per manifestazioni di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione comunale può disporre l'affidamento gratuito dell'impianto sportivo;
- 5) In caso di affidamento in gestione a terzi degli impianti l'affidatario ha l'obbligo di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dal Comune oltre alle eventuali riduzioni a favore

di particolari categorie di utenti. La tariffa in tali casi è riscossa direttamente dal concessionario che avrà cura di rilasciare ricevuta o fattura.

ART. 14 COMPETENZE

- 1) Spetta al Consiglio Comunale, alla Giunta ed agli Organi tecnici, ognuno per le proprie competenze, l'attuazione del presente regolamento in conformità agli indirizzi espressi.
- 2) Il Consiglio Comunale, in particolare:
 - a. classifica la rilevanza economica, ovvero non economica, degli impianti;
 - b. individua gli elementi essenziali per la formalizzazione e la definizione dei rapporti, anche economici, tra il Comune e il concessionario della gestione degli impianti a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e i criteri di priorità per la valutazione delle istanze per l'affidamento in uso temporaneo degli impianti.
- 3) La Giunta Comunale, in particolare:
 - a. individua gli elementi essenziali per la formalizzazione e la definizione dei rapporti, anche economici, tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportiva per la concessione in uso e l'affidamento in gestione degli impianti privi di rilevanza economica;
 - b. definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti che sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo con applicazione delle più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro nonché le eventuali gratuità;
 - c. indica la disciplina di dettaglio dei criteri per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali e delle relative modalità di utilizzo;
 - d. individua, con apposito atto l'arco temporale potenzialmente assegnabile alle associazioni presenti nella graduatoria di cui all'art. 7, comma 7, così da garantire il più ampio e diversificato utilizzo degli impianti;
 - e. svolge ogni altra funzione specifica individuata da disposizioni del presente Regolamento.
- 4) L'Ufficio Tecnico :
 - a. accerta l'agibilità degli impianti sportivi e provvede alla relativa manutenzione, custodia e pulizia e ad ogni altra attività volta alla tutela ed al corretto utilizzo delle strutture.
 - b. Esprime parere tecnico in ordine allo svolgimento delle attività non sportive all'interno degli impianti.
- 5) L'ufficio Sport:
 - a. Indica gli orari di fruibilità degli impianti sportivi;
 - b. provvede alla programmazione operativa dell'uso degli impianti sportivi e all'affidamento degli impianti;
 - c. esercita ogni altro compito gestionale in materia di impianti sportivi.

TITOLO II – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

ART. 15 OBIETTIVI

- 1) Il Comune di Castellammare di Stabia intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, riconoscendo lo sport come espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
- 2) Ai sensi dell'art.17 dello Statuto è istituita La Consulta dello Sport.

ART. 16 FINALITÀ

- 1) La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo, propositivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. favorire la diffusione della pratica sportiva quale momento educativo, di crescita e di impegno a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età appartenenti ad ogni fascia di popolazione, al fine di favorirne l'integrazione sociale;
 - b. favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica;
 - c. promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
 - d. promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
 - e. recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
 - f. favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola;
 - g. collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi e manifestazioni culturali;
 - h. rafforzare i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità.

ART. 17 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

- 1) La Consulta è costituita da:
 - Il Sindaco, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - l'Assessore allo Sport del Comune di Castellammare di Stabia, o suo delegato;
 - Il Presidente del consiglio comunale, o suo delegato;

- il Presidente del CONI della Città Metropolitana di Napoli o un suo delegato;
 - il Presidente provinciale di ciascuna delle Federazioni sportive del CONI e delle Discipline Sportive Associate o un suo delegato;
 - il Presidente di ciascuna delle Federazioni sportive, che operano nel campo dei diversamente abili, o un suo delegato;
 - il Presidente provinciale di ciascuno degli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia o un suo delegato;
 - il Presidente provinciale di ciascuna delle Leghe che fanno capo agli Enti di promozione sportiva presenti sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia o un suo delegato;
 - il Presidente di ciascuna associazione sportiva presente sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia e affiliata al Coni o ad uno degli Enti di Promozione sportiva riconosciuti o regolarmente iscritta ai registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n.383, o un suo delegato;
 - il Presidente di ogni società sportiva costituita in forma di società, società cooperativa, società dilettantistica presente sul territorio del Comune di Castellammare di Stabia ed iscritta all'Albo delle Associazioni cittadine, o un suo delegato;
 - il Direttore Generale dell'Aslnapoli3sud o un suo delegato;
 - i dirigenti scolastici, o loro delegati;
 - l'Assemblea potrà di volta in volta essere integrata con 1 o più esperti nominati dal Presidente e scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche specifiche in ambito sportivo.
- 2) La Consulta è, altresì, costituita da atleti stabiesi distintisi per particolari carriere sportive ed attività agonistica individuati dal Presidente della Consulta che assumono la nomina di Membri Onorari della Consulta e consulenti particolari del Presidente;
- 3) Il Presidente può invitare all'assemblea i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati, che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione;
- 4) La partecipazione alla Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati. Eventuali spese non preventivabili al momento ma necessarie per il funzionamento e per le attività della Consulta faranno carico all'amministrazione comunale nei limiti dello stanziamento di bilancio.

ART. 18 CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA

- 1) La Consulta è ordinariamente convocata almeno una volta all'anno.
- 2) La Consulta può riunirsi, inoltre, in seduta straordinaria su richiesta dell'Assessore delegato allo Sport, o di almeno 1/3 dei componenti.
- 3) La convocazione dovrà essere inviata con 10 (dieci) giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista.

ART. 19 SEDUTE DELLA CONSULTA

- 1) La Consulta è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 2) Le riunioni della Consulta sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione.
- 3) Di ogni seduta sarà redatto un verbale, secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ART. 20 FUNZIONI DI SEGRETERIA

- 1) Il supporto tecnico amministrativo ai lavori della Consulta sarà assicurato dalla Segreteria dell'Assessorato allo Sport.
- 2) Di ciascuna riunione sarà redatto verbale di cui verrà fornita copia a tutti i partecipanti.

ART. 21 INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte della Consulta, e ne decadono *ipso iure*, coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria e/o da quella sportiva a pene sportive che comportino l'interdizione da qualsiasi attività per un periodo superiore ad un anno o a pene che comportino l'ineleggibilità a cariche pubbliche.



TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 NORME FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, esecutivo, del Consiglio Comunale.
- 2) Per profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.
- 3) Tutte le norme incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate.



Letto il presente verbale

Il Presidente del Consiglio
Vincenzo UNGARO

Il Segretario Generale
Loredana LATTENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, come attestato dal Responsabile del servizio, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, a i sensi e per gli effetti di cui all'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

28 GEN 2020

Il responsabile dell'Albo Pretorio on line



si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.



si dà atto che la stessa diverrà eseguibile trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Generale
Loredana LATTENE



Citta' di Castellammare di Stabia
Area Metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'NR. 67 DEL 23/12/2019 AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PER LA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 28/01/2020 al 12/02/2020 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00272-2020.